Comune di Fano Adriano
(Provincia di Teramo)

Verbale n. 10 del 22 agosto 2022

Oggetto: Segnalazione richiesta di organizzazione e coordinamento verifiche ex art. 147 e ss. TUEL da parte del segretario comunale dott. Matteo Di Patrizio.

Il sottoscritto dott. Massimo Marchetti, Revisore unico dei Conti dell'ente, nominato per il triennio 2022/2025 giusta delibera n. 4 del 23 marzo 2022, immediatamente esecutiva;
nell'esercizio delle previste funzioni di collaborazione, controllo e indirizzo con l'organo consiliare;
prendendo spunto dalla nota del Sindaco datata 19 agosto 2022 in merito alla mancata rimessione di un parere, peraltro richiesto irritualmente per malfunzionamenti interni degli uffici preposti, in quanto ricevuto non dagli uffici dell'ente ma per il tramite personale del neo segretario comunale il giorno 11 agosto u.s.;
richiamati i propri verbali sin qui rimessi, con particolare riferimento a quelli relativi al riaccertamento dei residui, al rendiconto 2021, iniziale e come successivamente modificato, al bilancio di previsione 2022 – 2024, nonché al Verbale n. 9/2022, sulla verifica degli equilibri, di cui dovrebbe dare puntuale resoconto il verbale del 30 luglio u.s., rappresenta quanto segue.
Sin dal verbale 1/2022 si segnalava che da una prima iniziale verifica effettuata sul sito istituzionale dell'ente, non risultano effettuate e/o carenti le pubblicazioni di atti obbligatoriamente previsti, quali i bilanci di previsione e i rendiconti di gestione, nonché i relativi allegati, sia ai sensi dell'Amministrazione trasparente che nell'Albo pretorio;
considerato che nella Deliberazione di C. C. n. 16 del 30 luglio u.s. presente sul sito istituzionale, redatta a cura del vice segretario comunale Dott. Galeotti, senza specifica del titolo abilitante alla funzione sostitutiva, si legge: "*Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. ……. in data …….., rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267"*;
segnalato che invece il relativo parere (n. 9/2022, peraltro presente sul sito) è stato rimesso e analiticamente motivato come *favorevole con riserva*, viste le numerose incongruenze segnalate, che nel merito non sono state minimamente esaminate e/o chiarite nel corso dell'esame della proposta di delibera, approvata all'unanimità dai presenti;
considerato altresì che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, le pubbliche Amministrazioni devono pubblicare sul sito istituzionale nell'apposita

sezione Amministrazione Trasparente l'esito dei controlli e dei rilievi sull'amministrazione comunque provenienti da:

- Organismi indipendenti di valutazione (OIV) nuclei di valutazione, o altri organismi con funzioni analoghe;
- Organo di revisione dell'ente;
- Corte dei Conti;

che in numerose occasioni ed in vari verbali l'Organo di revisione ha stigmatizzato ed eccepito in merito al funzionamento della macchina amministrativa, maggiormente argomentando sul rischio che la coesistenza di funzione tecnico-gestionali e politiche in capo ad uno stesso soggetto possano indubitabilmente affievolire i controlli interni previsti dagli artt. 147 e ss. del TUEL;

che alla data odierna nessuno dei verbali contenenti rilievi ha ancora trovato spazio nell'apposita sezione dedicata alla pubblicazione;

che nel verbale 2/2022 si rinnovava l'invito affinché le comunicazioni e le trasmissioni degli atti e dei documenti obbligatori, nonché le convocazioni degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio fossero tempestive secondo le tempistiche previste dal TUEL;

segnalato ripetutamente che il Regolamento di contabilità vigente aggiornato nel 2014 non è né conforme alle previsioni del Tuel, come via via modificato, mancando ogni criterio di ragionevolezza e di buon andamento della P.A., né pertanto inapplicabile, per quanto attiene gli immaginifici termini ivi contenuti, perché non è ammissibile tecnicamente e giuridicamente il rilascio di motivati pareri né in 24 ore né in tre giorni, vista la necessità di programmare per tempo le attività inerenti le funzioni dell'organo di revisione;

che di tale situazione è stato dato conto anche nella Relazione al rendiconto 2021: "*Si invita infine ad adeguare tempestivamente il Regolamento di contabilità esistente, non conforme a norme cogenti e non derogabili del Tuel, e pertanto non applicabile, sulla base delle indicazioni di correttezza a ragionevolezza fornite dalla Corte dei conti e degli organismi professionali di riferimento (CNDCEC/ANCREL), con le consuete procedure previste, ovvero con delibera consiliare previo parere obbligatorio dell'Organo di revisore.*";

considerato *a fortiori* che anche i liberi professionisti sono lavoratori, e che qualsiasi attività deve tener conto necessariamente del periodo feriale di agosto, come avviene per ogni settore merceologico e per ogni attività, come confermato dal dott. Di Patrizio nella sua nota del 18 agosto "*Le scrivo qui (dal mio pc) per il solito problema alle linee mail del comune e poi perché questa settimana vi è personale in ferie.*";

formulando i migliori auguri ed invitando il neo segretario ad attivarsi con tempestività per quanto di sua competenza al fine di rimuovere le omissioni rilevate e verificare le criticità segnalate;

preso atto che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente, e sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, e che le risultanze del controllo in oggetto sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale;

che sempre nella delibera C.C. n. 16/2022 si legge:

"*dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che posso comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente*", mentre l'organo di revisione non ha potuto effettuare la prevista procedura di riconciliazione congiunta ex art. 11 comma 6 lettera j del D. Lgs 118/2011 e smi,

tutto quanto sin qui esposto ed evidenziato, si rimane a completa disposizione per lo svolgimento delle funzioni di competenza.

Chieti, 22 agosto 2022

Il revisore unico

Massimo Marchetti